

Regolamento d'uso e gestione del Palco "Ciaf itinerante"

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 3 – GESTIONE DEL PALCO

TITOLO 2 - CRITERI GENERALI D'USO

ART. 4 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

ART. 5 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO

ART. 7 – PERIODO DI UTILIZZO

ART. 8 – ASSICURAZIONI

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO

ART. 10 – RINUNCIA

ART. 11 – REVOCA

ART. 12 – AGIBILITA' E SICUREZZA

TITOLO 3 - TARIFFE

ART. 13 – DETERMINAZIONE TARIFFE.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

TITOLO 1

Disposizioni generali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e gestione del palco acquistato con il finanziamento della Regione Toscana per il progetto Ulisse – Ciaf Itinerante – di proprietà del Comune di Bibbiena, quale soggetto capofila del progetto della Conferenza dei Sindaci.

Descrizione materiale

Nr. 01 palco modulare (moduli m 2 x 2) per spettacoli e manifestazioni, dimensioni m 12 x 10, altezza cm 85/105 avente le seguenti caratteristiche:

- Struttura portante: metallica, modulare, zincata, con tavolo formato da pannelli autobloccanti protetti da pannelli anti-scheggiature
- Gambe: regolabili in altezza per il livellamento del Palco
- Montaggio: con sistema ad incastro a baionetta
- Altezza regolabile di cm 20 (da cm 85 a cm 105)
- Portata Kg/m² 600
- Relazione e Documentazione: il palco è fornito di relazione di calcolo di palco prefabbricato con foto del collaudo firmata da ingegnere abilitato nel rispetto delle normative vigenti
- 2 Scalette di accesso con corrimano
- Ringhiera laterale parapetto su tre lati.

Eventuali modeste variazioni sullo stato di consistenza di detto palco, verificate e approvate dal comune di Bibbiena, non comporteranno modifiche alle previste modalità di affidamento e gestione.

ART. 2 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Il palco di cui sopra è destinato allo svolgimento di attività, ricreative, culturali, sociali e sportive rivolte alla cittadinanza, comprendenti quindi manifestazioni, concerti e altre attività di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico le manifestazioni/eventi di interesse collettivo, a pagamento o gratuite, rivolte all'intera popolazione, o consistente parte di essa, che si svolgono all'interno del territorio casentino.

Anche in considerazione delle predette finalità di utilizzo al Comune di Bibbiena e agli altri Comuni del Casentino, in quanto contitolari della struttura, saranno applicate tariffe agevolate che, ai sensi del successivo art. 13 verranno determinate dalla Giunta Comunale di questo Comune.

ART. 3 – GESTIONE DEL PALCO

Sono competenti in materia di gestione del palco, ciascuno per la parte indicata nei successivi paragrafi, i seguenti soggetti:

- ***Il Comune di Bibbiena,***
- ***Il soggetto gestore.***

Spettano al Comune di Bibbiena i poteri di indirizzo, programmazione e controllo, compresa l'attivazione delle procedure di affidamento in gestione del palco a soggetti terzi e la determinazione delle tariffe per l'utilizzo dello stesso.

La gestione del palco verrà affidata a seguito di avviso pubblico e successiva selezione delle offerte pervenute.

L'affidamento avrà durata triennale e la scadenza sarà fissata al termine del terzo anno solare.

Il soggetto gestore dovrà:

- disporre di idonei locali dove conservare il palco;
- provvedere alla consegna e alla ripresa in carico del palco; eventuali trasporto, montaggio e smontaggio, con personale e automezzi idonei, ove richiesto dal soggetto assegnatario;
- fornire all'assegnatario temporaneo del palco una copia del manuale operativo per il montaggio e lo smontaggio dello stesso;

- tenere un registro con la segnalazione delle date di consegna e restituzione del palco, con l'indicazione del nominativo del responsabile a cui viene assegnato;
- provvedere alla manutenzione ordinaria del palco; controllare scrupolosamente, al momento della restituzione, se vi siano manomissioni, danneggiamenti o mancanze;
- segnalare immediatamente all'assegnatario e al Comune di Bibbiena, con lettera scritta, la presenza di eventuali danni al palco;
- segnalare altresì al Comune di Bibbiena ogni tipo di problematica che dovesse eventualmente insorgere e formulare proposte per il miglioramento del servizio;
- far sottoscrivere all'assegnatario, a titolo di accettazione, il presente regolamento di utilizzo del palco.

TITOLO 2

Criteri generali d'uso

ART. 4 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

Il palco è concesso in uso, in via prioritaria, ai Comuni del Casentino che ne facciano richiesta, a tutti gli Enti, Associazioni, Istituzioni e Gruppi non aventi scopi di lucro e aventi la sede nel territorio casentino; oltre che a privati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative e sociali di interesse pubblico, nei limiti delle disponibilità dello stesso.

La priorità è riservata a manifestazioni che si svolgono nel territorio casentino, di interesse pubblico, o aperte al pubblico, e non potranno in ogni caso essere eventi di carattere privato.

ART. 5 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

I soggetti interessati che intendono usufruire del palco sono tenuti a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, domanda in carta semplice al soggetto gestore, e p.c. al comune di Bibbiena, specificando:

- generalità del soggetto richiedente;
- tipo di manifestazione/evento e finalità;
- quantità in mq.
- data/e di utilizzo;
- luogo di utilizzo;
- nominativo e recapiti del responsabile per la gestione della struttura;
- dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento.

Verrà quindi redatto da parte del soggetto gestore, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un calendario di utilizzo da trasmettersi in copia al Comune di Bibbiena.

Nel caso di più richieste di utilizzo del palco per una medesima data, dovute alla concomitanza di diverse manifestazioni, la precedenza spetta a questo Comune titolare; successivamente la priorità è riconosciuta agli altri Comuni del Casentino, alle associazioni con sede legale e/o operativa nel territorio casentino tenuto conto della data di presentazione delle singole istanze.

La domanda di concessione in uso potrà comunque essere presentata anche dopo la scadenza del 28 febbraio per tutte quelle manifestazioni non ancora programmate in tale data, resta inteso che:

- la precedenza sarà comunque accordata a coloro che hanno presentato regolare domanda entro il 28 febbraio di ogni anno;
- la concessione d'uso sarà accordata solo per quelle date non ancora prenotate e autorizzate e quindi non ricomprese nel predetto calendario di utilizzo.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO

I giorni prenotati per l'utilizzo del palco, una volta concessi, devono essere rispettati e, nel caso in cui la manifestazione programmata non si dovesse svolgere nella data/e prevista, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, dovrà essere presentata una nuova domanda di utilizzo.

L'interessato che fa richiesta del palco dovrà indicare in sede di domanda se intende provvedere direttamente al trasporto, montaggio e smontaggio dello stesso e riconsegna entro i termini previsti, o avvalersi del soggetto gestore.

Il soggetto assegnatario individuerà un responsabile che:

- prenderà in consegna il materiale e ne risponderà fino alla sua riconsegna;
- deve essere reperibile durante il periodo di svolgimento della manifestazione;
- risponderà di eventuali ammanchi o danneggiamenti del materiale consegnato;
- risponderà altresì, in via esclusiva, per eventuali danni causati a terzi in conseguenza dell'utilizzo dello stesso.

Per assicurare un corretto e ordinato uso delle attrezzature concesse è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi il palco avuto in uso;
- adattare o modificare parti del palco per usi impropri e/o non previsti.

I soggetti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo potranno essere esclusi da successivi usi del palco, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute per danni o altro.

ART. 7 – PERIODO DI UTILIZZO

Il palco potrà essere concesso in uso durante l'intero anno solare.

ART. 8 – ASSICURAZIONI

Il gestore, responsabile della custodia e gestione del palco, è tenuto ad attivare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e infortunistica, con massimali adeguati, connessa all'attività di conservazione e gestione del palco; tale assicurazione dovrà comprendere anche le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio quando richiesto dal soggetto assegnatario.

Con trasporto, montaggio e smontaggio a carico dell'assegnatario, qualsiasi conseguente responsabilità farà invece capo a quest'ultimo dal momento della consegna a quello della riconsegna al gestore.

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO

Ogni singola concessione dovrà essere di durata non superiore a 10 gg., comprese le fasi di consegna e riconsegna, salvo particolari casi di comprovata necessità per manifestazioni e/o eventi di particolare importanza.

La durata della concessione in uso del palco, o parti di esso, ai soggetti che ne fanno richiesta è quella specificata nel calendario di utilizzo predisposto dal soggetto gestore o nelle singole concessioni straordinarie per le domande presentate dopo la data del 28 febbraio di ogni anno.

Una volta concesso in uso il palco si intende utilizzato e dovrà essere pagata la relativa tariffa da parte del soggetto autorizzato se non provvederà a spedire una specifica lettera di rinuncia nei termini sotto descritti.

ART. 10 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni prima della manifestazione prevista.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali e/o successive al predetto termine, salvo particolari casi di comprovata imprevedibilità, urgenza e/o cause di forza maggiore.

In caso di rinuncia definitiva di un assegnatario, l'uso del palco sarà attribuito ai soggetti le cui richieste risultassero inevase nel rispetto delle priorità di cui al precedente art. 5, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

ART. 11 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 6, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il soggetto gestore, di concerto con l'Amministrazione Comunale, ha facoltà di revocare la concessione temporanea con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del

concessionario del pagamento delle somme comunque dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità, per il medesimo, di richiedere alcun indennizzo.

ART. 12 – AGIBILITA' E SICUREZZA

Il palco è fornito di relazione di calcolo di palco prefabbricato con foto di collaudo firmata da ingegnere abilitato, nel rispetto delle normative vigenti.

Competono al soggetto gestore tutti i successivi adempimenti in materia di sicurezza e agibilità della struttura di cui trattasi, così come l'adeguamento a normative applicabili che dovessero entrare in vigore nel periodo di affidamento.

Saranno invece a carico di ogni soggetto assegnatario eventuali permessi aggiuntivi, tenuto conto del singolo utilizzo che ne viene fatto, nel rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dai competenti Organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

TITOLO 3

Tariffe

ART. 13 – DETERMINAZIONE TARIFFE.

Per l'uso del palco è dovuto, da parte dei soggetti utilizzatori, il pagamento, a favore del soggetto gestore, di apposite tariffe.

Queste saranno determinate e aggiornate annualmente dal Comune di Bibbiena, tenendo conto dei metri quadri di palco da utilizzare e del tempo di noleggio, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, sentita preventivamente la IV Commissione Consiliare.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'uso del palco è subordinato al preventivo versamento delle predette tariffe a favore del soggetto gestore.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso temporaneo. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del gestore.

I soggetti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo potranno essere esclusi da successivi usi del palco, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

TITOLO 4

Disposizioni finali

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.